

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	276		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga del termine di prescrizione per l'azione della finanza in materia di accertamento dei profitti di regime (633).	276	Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (508-B)	283
PRESIDENTE . . . . .	276, 277	PRESIDENTE . . . . .	283
DE PALMA, <i>Relatore</i> . . . . .	276, 277	BARBINA, <i>Relatore</i> . . . . .	283
DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	276, 277	<b>Sulla discussione della proposta di legge del senatore Ruini ed altri:</b>	
SULLO . . . . .	277	Relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese (160) .	284
CASTELLI AVOLIO . . . . .	277	PRESIDENTE . . . . .	284, 285
CHIARAMELLO . . . . .	277	SULLO . . . . .	284
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		PECORARO . . . . .	284
Compenso delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato (563) . . . . .	278	CASTELLI AVOLIO . . . . .	284
PRESIDENTE . . . . .	278, 281, 282	VICENTINI . . . . .	284
COSTA, <i>Relatore</i> . . . . .	278, 281, 283	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
SULLO . . . . .	278, 279, 281	Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato (578)	285
CECCHERINI . . . . .	278	PRESIDENTE . . . . .	285, 288, 289, 290
CHIARAMELLO . . . . .	278	TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	285, 286, 288, 289
CASTELLI AVOLIO . . . . .	278, 282	MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	286, 289, 290
DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	281	SCOCA . . . . .	287, 288
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	282, 283	CECCHERINI . . . . .	288
SCOCA . . . . .	282	DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	289, 290
ZERBI . . . . .	282	ZERBI . . . . .	289, 290
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	291

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

**La seduta comincia alle 10.**

Sono presenti:

Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiaramello, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Magnani, Pecoraro, Proia, Saggin, Salizzoni, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zerbi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Malvestiti, e, per le finanze, Castelli Edgardo.

DE MARTINO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dossetti, Martinelli e Ponti.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento dei profitti di regime. (633).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento dei profitti di regime ».

L'onorevole De Palma, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE PALMA, *Relatore*. L'opportunità del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione è dimostrata dalla relazione ministeriale che l'accompagna.

L'articolo 50 — e non il 30, come è stato erroneamente stampato nella relazione — del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fissava al 30 giugno 1948 il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento dei profitti di regime.

Tale termine, che si appalesò inadeguato per l'espletamento del delicato servizio, date le enormi difficoltà che gli uffici incontravano per la gran mole di lavoro, fu prorogato al 30 giugno 1949. Però, neppure questo termine si è appalesato sufficiente per espletare gli accertamenti necessari, poiché questi uffici trovavano resistenza da parte degli interessati

causa il particolare carattere della imposizione.

Si è determinata così, la necessità di una nuova proroga al 31 dicembre 1949 per evitare da una parte sperequazioni verso gli indiziati, in dipendenza di accertamenti sommarî e dall'altra, per evitare (e questa è la cosa più importante) che venisse a mancare all'Erario un gettito di entrata molto rilevante. È da notare che, per l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo, sono avvocati allo Stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943 in dipendenza o in occasione di appalti, forniture o altri negozi conclusi direttamente, o attraverso intermediari, con il tedesco invasore.

Ora, questo articolo ha trovato una difficile applicazione, in passato, da parte degli organi competenti per la mancanza di materiale di accertamento; materiale che, viceversa, oggi è a questi organi pervenuto abbondantemente in quanto sono state recentemente reperite le contabilità originarie delle organizzazioni economiche tedesche che hanno operato in Italia (mi riferisco alla Rogers, alla Todt, e a tutte quelle altre organizzazioni del periodo di occupazione). Quindi, ora è più facile, da parte di detti organi di poter fare accertamenti concludenti i quali possono essere, veramente, di utile rilevazione per l'Erario dello Stato.

Queste le ragioni per cui il disegno di legge si appalesa necessario.

Vi è una difficoltà che io debbo far presente alla Commissione. La intestazione del disegno di legge dice: « Proroga del termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento dei profitti di regime ».

Ora, se noi decidiamo oggi la proroga di un termine che è scaduto, mi sembra che ciò presenti difficoltà.

Tuttavia penso che potremmo ovviarvi modificando l'intestazione, ossia sostituendo le parole « proroga del termine », con le altre « nuovo termine »; inoltre sostituendo le parole dell'articolo 1 « è ulteriormente prorogato » con le altre « è fissato ».

DE MARTINO FRANCESCO. Allora, vi è un periodo di interruzione.

DE PALMA, *Relatore*. In questo periodo vi sono stati altri casi del genere; potremmo anche usare un'altra forma: intestare il disegno di legge facendo rilevare la modifica al decreto legislativo presidenziale del 13 aprile 1948.

A me sembra che, adottando le modificazioni che ho sottoposto alla Commissione, il

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

disegno di legge possa avere la nostra approvazione.

SULLO. Ma vi è l'articolo 2 che dice: « La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 1949 ». Allora, che ragione avrebbe questo articolo 2 ?

DE PALMA, *Relatore*. Noi possiamo con legge dare retroattività alla legge stessa; e questo sta bene. Qui si tratta, però di togliere quella stonatura di una proroga di un termine scaduto. Desidererei che la dizione della intestazione non fosse più « proroga del termine », ma « nuovo termine ».

CASTELLI AVOLIO. Si potrebbe fare come si è fatto in altre leggi precedenti e come ha proposto il Relatore: cioè nella intestazione non parlare di proroga e dire all'articolo 1: « Il termine di prescrizione per l'azione della finanza in materia di accertamento, ecc., è fissato al 31 dicembre 1949 ». Il che, poi, collimerebbe perfettamente con il disposto dell'articolo 2 al fine di sanare la posizione intermedia in quanto l'articolo 2 stabilisce che la legge ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 1949. Quindi, ripeto, si avrebbe una sanatoria del periodo intermedio.

COSTA. L'abbiamo già fatto in altri casi.

CHIARAMELLO. Vorrei far presente al Sottosegretario di Stato per le finanze l'opportunità di dare disposizioni agli uffici competenti di transigere più che si può su questa imposta, altrimenti non si arriverà a introitare quello che è dovuto. Occorrerebbe in proposito che venisse diramata una circolare nel senso sopra esposto agli uffici, dato anche che sono pendenti molti ricorsi sia in sede provinciale che in sede centrale. I contribuenti, in massima sono disposti a transigere e si eliminerebbero così molte difficoltà derivanti da queste pendenze, ricuperando somme rilevanti.

Mi permetto di insistere su questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« Il termine di prescrizione per l'azione della finanza in materia di accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma dell'articolo 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, già prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1949. ».

A questo articolo vi è un emendamento proposto dall'onorevole Relatore del seguente tenore:

« *Sostituire alle parole: è ulteriormente prorogato, le altre: è fissato.* ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 1949 ».

DE MARTINO FRANCESCO. Credo sia necessario aggiungere un articolo: altro è il termine di efficacia, altro è l'entrata in vigore. Se non si stabilisce con un articolo specifico il termine di entrata in vigore, si applicherà il termine normale. Siccome la legge si applica subito, occorrerebbe, ripeto, un articolo specifico.

CASTELLI AVOLIO. Sono d'accordo con l'onorevole De Martino: una cosa è la decorrenza della legge, altra cosa è l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Allora l'articolo si potrebbe così modificare:

« La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 1949 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo, così modificato, ai voti.

(È approvato).

DE PALMA, *Relatore*. Propongo di modificare il titolo del disegno di legge nel senso che alle parole « Proroga del termine », si sostituiscano le altre « nuovo termine ».

CASTELLI AVOLIO. Preferirei si dicesse « Termine di prescrizione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sostituire alle parole « Proroga del termine di prescrizione », le altre « Termine di prescrizione ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Compensi delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato. (563).**

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Compensi delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato » (563).

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COSTA. *Relatore.* Questo disegno di legge riguarda i compensi delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

La relazione ministeriale contiene una inesattezza; dice cioè che la legislazione vigente stabilisce la misura del gettone di presenza per i membri di Commissioni che siano istituite da leggi o provvedimenti amministrativi, in 125 lire per i componenti che dipendono dalle Amministrazioni statali e in 250 lire giornaliera per i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato. L'inesattezza consiste in questo: che la legge vigente non dice: 125 e 250, ma dice: fino a un massimo, rispettivamente, di 125 e 250 nella misura concreta che ciascun provvedimento istitutivo della Commissione stabilirà.

Premessa questa rettifica, il disegno di legge propone di aumentare l'importo, per ragioni di adeguamento, dei gettoni di presenza: e cioè di raddoppiarne la misura portandola da lire 250 a lire 500 per il personale estraneo all'Amministrazione e più che raddoppiandola (da 125 a 300) per il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato. Non ho nulla in contrario né per la misura di questo aumento, né per il fatto che l'importo è stabilito in misura fissa.

In questo disegno di legge vi sono poi particolarità di altro genere. Innanzi tutto, come si provvede per questa maggiore spesa? La relazione ministeriale ritiene che non vi sia bisogno di indicare i mezzi per farvi fronte perché il provvedimento in esame limita il numero delle Commissioni nel senso che la costituzione di ciascuna di esse avverrà, d'ora innanzi, indipendentemente da riferimenti a disposizioni legislative, con la forma di decreti ministeriali da emanarsi dalle singole Amministrazioni interessate di concerto col Ministro del tesoro. Questa norma non è prescritta nell'attuale legislazione: perciò, ora, non vi è il controllo del Tesoro; mentre, stabilendo questo controllo, si è sicuri che il Te-

soro non consentirà di oltrepassare i limiti stabiliti.

Le disposizioni vigenti prevedono che il numero dei gettoni di presenza, sia per il personale delle Amministrazioni statali, sia per quello estraneo, non debba superare quello di 20 in un mese. Il presente disegno di legge, all'articolo 3, propone di portarlo da 20 a 25. Per la verità, non mi sono reso conto della necessità di tale aumento.

Nel secondo comma dello stesso articolo si dice — ed anche questa è una novità — che « non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma, qualora la retribuzione dei componenti di Comitati, ecc., sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza... ». Insomma non soltanto si eleva il numero dei gettoni, ma non si vuol far funzionare nemmeno il limite di 25. Per me, è una cosa poco comprensibile.

Io dico: se la partecipazione di funzionari a Commissioni o Comitati di studio è regolata da leggi speciali in modo diverso dai gettoni di presenza, non so che ragione vi sia perché in questo caso non si applichi il limite del numero dei gettoni di presenza fissato in 25 mensili.

Inoltre lo stesso secondo comma così conclude: « e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza ». Dove non ci sono gettoni non ci può essere un limite di essi. Io non capisco la ragione di questo capoverso, che costituisce una novità rispetto alla legislazione vigente. Non capisco poi quale altro sistema di retribuzione dei Commissari vi sia che non sia il sistema dei gettoni, e come possa esserci un sistema misto. Mi pare che ci sia bisogno di chiarire questa parte.

All'articolo 4 vi è poi una sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo vigente 7 dicembre 1946, n. 623. Tale sostituzione ha questo scopo: cioè che, mentre il testo vigente parla di componenti di Commissioni e di organi collegiali affini, nel testo in esame si aggiungono i componenti dei Comitati e dei Consigli. L'aggiunta, secondo me, è fatta a scopo di chiarificazione ed anche al fine di introdurre la norma che l'istituzione di tali Comitati, Commissioni, ecc., seppure non contemplata da legge speciale, tuttavia deve essere fatta di concerto col Ministro del tesoro. È altresì necessario, soprattutto, di rimanere nei limiti della spesa.

Ho inoltre qualche dubbio sulle due disposizioni transitorie, introdotte nel nuovo te-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

sto, sulle quali richiamo l'attenzione dei colleghi. Specialmente sarebbe opportuno ponderare la prima di esse che dice « sino dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione limitativa di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623, deve intendersi nel senso che i gettoni di presenza ivi richiamati sono corrisposti, oltre che ai componenti di Commissioni, ecc., anche ai componenti di Commissioni, che pure non essendo previsti da disposizioni legislative siano costituiti di fatto per determinati e temporanei studi o finalità... ». Infatti questa disposizione lascia dei dubbi circa la esistenza dei finanziamenti. Bisognerebbe almeno aggiungere una riserva nel senso che un provvedimento relativo a tale spesa debba essere preso di concerto con il Ministro del tesoro.

SULLO. Il secondo comma dell'articolo 1 del testo vigente riguarda però l'ammontare della somma.

COSTA, *Relatore*. Il soggetto del discorso è sempre il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 7 dicembre 1946.

Con l'altra disposizione transitoria, e precisamente con l'articolo 7 che si richiama al secondo comma dell'articolo 3 del decreto numero 623 concernente la questione dei gettoni misti, sono state introdotte anche delle eccezioni, perché si dispone che tutto ciò che è accaduto dal 1946 ad oggi viene sanato. Ed in questo caso quale è l'importo dell'onere finanziario ?

In conclusione proporrei che restasse fisso il numero massimo di 20 gettoni di presenza, e che pertanto non si accogliesse l'aumento a 25 gettoni; che all'articolo 6, compreso nelle disposizioni transitorie, si dicesse che il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro del tesoro e che infine si sopprimesse l'articolo 7.

CECCHERINI. Sull'articolo 3 sono d'accordo di aumentare il numero massimo da 20 a 25 gettoni, data l'esperienza che ho in materia, avendo fatto parte di queste Commissioni. Spesso capita di doversi riunire in un mese quasi tutti i giorni. Per quanto riguarda le altre competenze, la regolamentazione delle missioni non può essere subordinata alle 25 presenze al mese.

CHIARAMELLO. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Relatore; ma la materia è così complessa che occorre riordinarla prima di poter dare un giudizio completo.

Mi sembra inopportuno che determinati funzionari di aziende autonome, ferrovie, ec-

etera, abbiano un trattamento differente da quello che ha il pari grado funzionario dell'Amministrazione dello Stato.

Inoltre è ingenerato il concetto, anche nelle amministrazioni statali, che nei consigli di amministrazione di Enti periferici devono essere delegati funzionari del centro, come avviene, per esempio, per quanto si riferisce agli enti lirici, Enti portuali, ecc., che vengono espressamente ed obbligatoriamente scelti nell'Amministrazione centrale.

È necessario presentare un disegno di legge completo che disciplini integralmente la questione, con senso di giustizia e soprattutto di moralità.

CASTELLI AVOLIO. È necessario fare una distinzione tra quello che rappresenta il gettone di presenza per partecipazione a Consigli e Commissioni, e la cosiddetta diaria. Il gettone di presenza è stabilito in misura fissa a prescindere dal grado del funzionario mentre la diaria corrisponde all'indennità di missione che è ragguagliata al grado del funzionario. Queste due potrebbero cumularsi nel caso che il funzionario sia chiamato a far parte di una Commissione e debba trasferirsi da un posto all'altro; allora gli compete la diaria per il viaggio ed il rimborso spese per la permanenza in un determinato posto, ma non gli compete l'indennità speciale.

Il disegno di legge che oggi discutiamo riguarda soltanto il gettone di presenza per la partecipazione a Commissioni o Consigli. Questo gettone, nel 1938, era liquidato nella misura netta di lire 17,50 (sarebbe stato di lire 20 al lordo); se si dovesse ragguagliare questo gettone al parametro di 50, si avrebbe la somma di lire 875: quindi ci troviamo di fronte ad un emolumento sensibilmente superiore a quello che viene fissato dal presente disegno di legge. Con un provvedimento, di cui mi sfugge la data, il gettone di presenza da 17,50 in misura netta, venne portato a lire 125 e con il disegno di legge attuale si verrebbe a portare questo gettone da lire 125 a lire 300 per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato.

Si ritiene di dover elevare la misura di questo gettone con un provvedimento fatto nel più breve tempo possibile.

COSTA, *Relatore*. Per questo non ho sollevata alcuna eccezione.

CASTELLI AVOLIO. Non sarei d'accordo soltanto per la misura del compenso di lire 300 perché occorre giungere ad una somma sensibilmente superiore. A proposito della discussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze fu sollevata la questione di carattere generale; si disse cioè: noi ci

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

troviamo in presenza di una situazione piuttosto anormale dato che per i concorsi si era obbligati a fare tanti verbali diversi per far sì che dall'aumento del numero di questi verbali i Commissari potessero avere un congruo compenso per il lavoro che compiono.

Quindi, mi spiego il riferimento ad un trattamento di carattere speciale. Però, vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se questo trattamento di carattere speciale trova un suo substrato in questa disposizione di legge. A me non pare: credo che si tratti di una prassi amministrativa. Però, occorrerebbe risolvere legislativamente la materia in questo senso: che quando si tratta di lavori speciali che si possono esaurire in 20, 25, 30 sedute, allora si può concedere il gettone di presenza, ma quando si tratta di lavori complessi (perché a me pare che questo termine di 20 gettoni di presenza non sia stato applicato né sempre si applichi; infatti quando si tratta di concorsi complessi che richiedono un numero di sedute non si sta mai al termine stabilito di 20 gettoni) bisognerebbe fare la liquidazione dei compensi in misura forfetaria. Questo compenso di 20 gettoni di presenza, può dar luogo all'inconveniente, ripeto, che queste Commissioni e questi Consigli prolungano i loro lavori per mesi e mesi, appunto per arrivare ad un certo coacervo di gettoni di presenza che sia compensativo del lavoro fatto dalle Commissioni e dai Consigli stessi.

Quindi, anche per l'interesse della stessa Amministrazione, bisognerebbe studiare la maniera di dare un compenso forfetario ai Commissari stessi in modo che i lavori vengano espletati in un congruo periodo di tempo ed il lavoro stesso sia ridotto.

Questa proposta potrebbe essere introdotta nel disegno di legge in esame, specificando il punto in cui si parla di un compenso misto; cioè il gettone di presenza è qualche cosa che si dà a parte, oppure un compenso a sé senza riferirlo alla presenza.

SULLO. Concordo con l'onorevole Castelli Avolio anche perché la Commissione Finanze e Tesoro ha già altre volte chiarito questo punto ed ha espresso, nella discussione del bilancio, il suo punto di vista; cioè che in determinati concorsi il sistema dei gettoni dovrebbe essere messo da parte. Nella esplicitazione dei concorsi, si potrebbe dare un compenso forfetario sulla base del numero dei concorrenti o su altri criteri che si possono stabilire, ed allora i concorsi sarebbero espletati al più presto.

Sono però del parere che l'articolo 3 non debba essere approvato, perché l'aumento a

25 gettoni di presenza mensili, rispetto a quello di 20 gettoni, già stabilito con decreto legislativo del 7 dicembre 1946, n. 623, mi pare eccessivo: 25, non sono in un mese, neppure le giornate lavorative normali, perché, spesso, vi sono delle feste che, insieme alle domeniche, ammontano a più di 5 al mese.

Quando noi stabiliamo che il limite massimo dei gettoni di presenza è di 25, noi non troveremo mai qualcuno che faccia 24 sedute; tutti ne faranno 25; potrebbero invece fare un quarto d'ora di seduta in più per ciascuna tornata e così avrebbero la possibilità di espletare il lavoro.

In realtà, il numero finisce per creare il lavoro e quindi si troveranno funzionari sempre impediti a ricevere il pubblico e a trattare gli affari di loro competenza perché faranno dire che essi sono in Commissione. Il numero di 20 gettoni, per molte commissioni, è già un numero eccessivo; comunque quello di 25 lo è ancora di più.

Sono poi del parere, come ha detto l'onorevole Castelli Avolio, che il limite massimo del gettone di presenza di lire 300 non sia adeguato e che esso si debba portare almeno a 400 lire. Per quanto riguarda la limitazione numerica, non bisogna andare oltre il numero di 20, perché occorrerebbe impedire, come ho detto, che vi siano funzionari sempre in Commissione. Se alla stessa remunerazione, si può giungere moltiplicando 20 per 400, anziché 25 per 300, facciamolo pure; ma moralizziamo questo settore, in modo che i lavori possano essere terminati al più presto possibile.

Le difficoltà prospettate dall'onorevole Costa circa l'articolo 6, io non le vedo. Mi pare necessario che vi sia una disposizione transitoria, in quanto, con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, numero 623, si stabiliva il sistema della formazione delle commissioni. Ora, l'articolo 4 ha modificato quel secondo comma ed ha stabilito criteri più ristrettivi per la formazione della Commissione stessa. La efficacia, adesso, si avrà dal 1° luglio 1949, però, avrà vigore, per esempio, dal 30 settembre prossimo. Allora dal 1° luglio al 30 settembre ci saranno state Commissioni le quali avranno funzionato regolarmente non sapendo che intanto il Parlamento approvava una legge con efficacia dal 1° luglio. Non si può disconoscere che queste Commissioni abbiano funzionato e, perciò, esistono dei diritti acquisiti da parte di dette Commissioni di cui l'articolo 6 tiene conto; poiché si stabilisce che sino alla data di entrata in vigore della presente legge, quel

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

periodo intermedio deve essere regolarizzato e ciò non si può fare che rispettando tale stato di fatto il quale, fino alla pubblicazione della presente legge era, in effetti, uno stato di diritto.

**DE MARTINO FRANCESCO.** Desidererei fare una osservazione sull'articolo 6, perché in realtà, a me pare che sussistano delle obiezioni tanto di forma che di sostanza. Infatti l'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, nel secondo comma richiamato dallo stesso articolo 6, stabiliva che: « i gettoni di presenza di cui al precedente comma ecc., sono corrisposti ai componenti delle sole Commissioni organi collegiali affini istituti presso le Amministrazioni dello Stato con provvedimenti legislativi, o ministeriali o interministeriali ».

Quindi, si affermava in questa disposizione, che il gettone di presenza poteva essere corrisposto alle Commissioni costituite in questa maniera: o per legge, o con decreti ministeriali o interministeriali. Ora, invece, nell'articolo 4 della presente legge si stabilisce che i gettoni di presenza sono concessi ai componenti di Commissioni, consigli eccetera, che siano stati nominati con decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro. Quindi la differenza è questa: che mentre prima bastava il decreto ministeriale o interministeriale, oggi occorre un decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

L'obiezione di forma che io faccio è questa: che l'articolo 6 in sostanza stabilisce una norma transitoria in rapporto all'articolo 4 e non stabilisce niente nei confronti del secondo comma del precedente decreto legislativo. Quindi, l'articolo 6 dovrebbe essere formulato in altro senso; nel senso, cioè, di mantenere valido il principio stabilito dal secondo comma del decreto legislativo del 1946 per il periodo di vacanza; dato che, ripeto, sembra che l'articolo 6 così come è formulato, introduca un principio che sarebbe nuovo rispetto alla legislazione precedente. Vi è anche una obiezione di sostanza perché se durante il periodo in cui era in vigore il decreto legislativo del 1946 i vari Ministeri hanno proceduto a nominare queste Commissioni, senza l'accordo con il Ministro del tesoro sulle possibilità finanziarie circa la corresponsione dei gettoni, quale situazione viene a verificarsi per le Commissioni stesse? Vi è, in altri termini, la capienza negli stanziamenti dei capitoli di spesa relativamente agli oneri derivanti da queste Commissioni? Vi sono stanziamenti adeguati, dal momento che i decreti ministeriali, compilati secondo il decreto legislativo

del 1946, non erano fatti d'intesa con il Ministero del tesoro?

Quindi, vi è una obiezione di sostanza che se non riguarda l'articolo 81, riguarda però l'effettiva capacità dell'amministrazione di corrispondere questi gettoni di presenza.

Su questo credo che il rappresentante del Governo potrebbe dare informazioni che possano tranquillizzare.

**SULLO.** Sono d'accordo che si potrà, a mio avviso, trasferire tutta la sostanza dell'articolo 6 nell'articolo 5 dicendo così: Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° luglio 1949, tranne che per l'articolo 4 che ha efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge.

In sostanza l'articolo 6 vuol dire soltanto questo: mentre per tutti gli altri articoli questa legge ha efficacia dal 1° luglio 1949, per quanto riguarda invece l'articolo 4 — cioè la modifica del sistema di nomina delle Commissioni — l'efficacia ha effetto dal momento della pubblicazione della legge stessa.

L'altra è una obiezione che non possiamo fare. Se, ad esempio, con una legge abbiamo dato facoltà al Ministero dell'industria e commercio di nominare alcune Commissioni e nella legge stessa non abbiamo detto che l'Amministrazione doveva nominarle di concerto con il Ministro del tesoro, le Commissioni eventualmente nominate devono ritenersi regolarmente costituite ed i loro componenti hanno dei diritti acquisiti.

Quindi è una obiezione che, in sede legislativa, non possiamo porre: è una questione di prudenza, di limiti, di rapporti, di intese tra Ministeri da cui noi, come legislatori, dobbiamo assolutamente decampare.

**COSTA, Relatore.** L'onorevole Sullo non tiene conto che le Commissioni sono costituite di fatto, ma non vi è una legge che autorizzi ad istituire una Commissione.

**SULLO.** Ci deve essere sempre il decreto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Mi pareva che l'obiezione dell'onorevole De Martino Francesco non vertesse su questo punto, ma sul fatto che, aumentando le indennità, ne deriva una maggiore spesa concernente queste Commissioni cui non corrisponde una garanzia dal lato finanziario, perché non vi è il « concerto del Ministro del tesoro ». Tuttavia mi pare che in questi casi gli stanziamenti già esistano.

Comunque, sono state sollevate alcune questioni di principio, che non so se possiamo risolvere in questa sede. Sarebbe opportuno intanto precisarle.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A parere mio, bisogna distinguere due specie di Commissioni e di Comitati: Commissioni per i concorsi statali in genere e Commissioni di studio. La preoccupazione maggiore era per le prime perché, di fatto, i Commissari non si riuniscono sempre, ma generalmente la domenica. La conseguenza è che i concorsi non vanno avanti, e l'onorevole Castelli Avolio può dirne qualche cosa. Prossimamente dovremo indire nuovi concorsi pubblici. Se vogliamo sistemare la questione riguardante i membri delle Commissioni esaminatrici, occorrerà del tempo.

Si dovrebbe, secondo me, arrivare ad un sistema forfetario, anche per invogliare i Commissari a lavorare.

Per le altre forme di Commissioni, la cosa è un po' diversa. Normalmente, quando un Ministero ha bisogno di creare una Commissione di studio si avvale di un dato decreto secondo il quale può chiamare a far parte della Commissione stessa un elemento estraneo all'Amministrazione, attribuendogli un certo grado e dandogli uno stipendio. È evidente che il Tesoro resista a questa tentazione, che avevano un po' tutti i Ministri, giacché le Commissioni di studio sono numerose.

Vi sono poi altre Commissioni che sono state create per legge. In questo caso, il Ministro competente non fa che nominare la Commissione. Vi sono, tuttavia, Commissioni di studio che non sono previste da nessuna legge. Gli onorevoli Pella, Vanoni e Andreotti si sono trovati nelle condizioni di nominarne di simili.

Quanto all'osservazione dell'onorevole De Martino Francesco, la Ragioneria generale osserva che eventuali aumenti di spesa si potranno fronteggiare con una contrazione del numero delle Commissioni.

SCOCA. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il Tesoro conferma che con questo provvedimento si vogliono risolvere due problemi, di cui il primo si riferisce principalmente alle Commissioni di concorso, che è il problema più grave. Però, devo rilevare che con questo sistema non si risolve nulla. I commissari agli esami di concorso si lamentano della posizioni in cui si trovano. Con questo sistema si aumenta l'indennità, però resta fermo il concetto che il compenso è legato all'effettiva presenza.

Ora si deve trovare un altro sistema, altrimenti i concorsi vengono espletati dopo un periodo di tempo veramente eccezionale. Vi sono concorsi per l'ammissione nella Magi-

stratura e per la nomina di notai che durano da più di due anni.

Insomma si vorrebbe far figurare un numero di sedute maggiore di quelle realmente tenute il che è una cosa molto grave. In sostanza, noi giustifichiamo un falso in atto pubblico da parte di funzionari della pubblica Amministrazione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Invece di 10 mesi, se ne potrebbero impiegare 15.

SCOCA. In tal modo il lavoro si prolunga.

Io pregherei l'onorevole Sottosegretario di Stato di vedere di risolvere diversamente il problema. Basterebbe una settimana. Adottando il sistema forfetario determinato in ragione del numero dei concorrenti il problema sarebbe risolto e si raggiungerebbe lo scopo con il minimo mezzo. Se vi sono altre ragioni per cui bisogna approvare di urgenza il provvedimento, lo approveremo; ma, se si vuole ovviare agli inconvenienti, penso sia meglio ritirare il provvedimento e prepararne un altro.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. La spesa sarebbe diversa, evidentemente.

SCOCA. Però si dovrebbe dare un compenso adeguato.

ZERBI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Scoca.

CASTELLI AVOLIO. Anch'io mi associo a quello che ha detto l'onorevole Scoca. Se si attuasse il metodo del compenso forfetario, l'Amministrazione, anziché spendere di più, spenderebbe non soltanto di meno, ma noi, sapremmo in anticipo quanto si spenderebbe per un determinato concorso.

PRESIDENTE. In conclusione così com'è, il provvedimento non risolve i problemi affacciati dalla Commissione.

Per quanto riguarda, poi, i concorsi, la Commissione preferirebbe un compenso forfetario.

Circa i gettoni, si è osservato che il numero di 25 è esagerato. In sostanza si deve pagare il lavoro delle Commissioni per quello che esse effettivamente fanno.

Ritengo di esprimere il parere della Commissione pregando il rappresentante del Governo di proporre il ritiro di questo provvedimento e la presentazione di un nuovo disegno di legge.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io stesso ho ammesso che questo provvedimento è difettoso; pertanto informerò il Ministro del tesoro sui sentimenti della Commissione e, se del caso, il disegno



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

di legge sarà ritirato. Intanto prego la Commissione di sospenderne l'esame.

(Così resta stabilito).

COSTA, *Relatore*. Desidero prospettare al Sottosegretario di Stato l'opportunità di inserire, nel caso che il testo fosse modificato, un articolo nel quale si stabilisca che il disegno di legge vada in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, altrimenti dovrebbero decorrere i consueti quindici giorni dalla pubblicazione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo nota della osservazione dell'onorevole relatore.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (508-B).**

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame del disegno di legge, che ha carattere di urgenza: « Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati ». Questo provvedimento è stato già esaminato dalla nostra Commissione in sede legislativa; è stato poi trasmesso alla Commissione finanze e tesoro del Senato che lo ha approvato con emendamenti. Invito l'onorevole Barbina, *Relatore*, a riferire sulle modificazioni che il Senato ha apportato.

BARBINA, *Relatore*. Già nella discussione avvenuta il 19 maggio dinanzi a questa Commissione si erano prospettate delle perplessità riguardo alla formula usata dal disegno di legge per la copertura della spesa. Il testo diceva: « Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto con versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per l'esercizio 1948-49, della somma di lire 250 milioni da prelevarsi dal conto corrente presso il Tesoro dello Stato intestato alla liquidazione dell'ex partito nazionale fascista ». Qualche membro della Commissione aveva obiettato che a tale scopo vi era necessità di presentare una nota di variazioni. Il collega onorevole Petrilli si preoccupava di introdurre questa novità, che cioè si potesse fare a meno delle note di variazioni da approvarsi dal Parlamento. L'onorevole Presidente concluse la discussione dicendo che se i colleghi non avevano degli scrupoli in proposito, lasciassero a lui il compito di esaminare meglio la questione. Pregava inoltre di approvare l'articolo; se il Senato — aggiungeva — dovesse far difficoltà, ci rinverrà il provvedimento.

Ciò è avvenuto. Il Senato non ha ritenuta esatta la formula ed all'articolo 3 ha inserito questa formula: « Per gli effetti di cui all'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica, alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di milioni 250, viene destinata la corrispondente maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (13° provvedimento). Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Noi, invece, dicevamo: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ». Si tratta per ciò di una questione di forma che ha ritardato l'approvazione della legge; sostanzialmente la copertura è la stessa perché viene poi presentato a parte un disegno di legge contenente una nota di variazione in cui è detto che il capitolo 283 dello stato di previsione dell'entrata viene variato con un aumento di 250 milioni derivanti dalla liquidazione dei beni di pertinenza dell'ex partito nazionale fascista. Viene cioè approvata la spesa e contemporaneamente vi è il riferimento ad una variazione che è approvata a parte. Pertanto la formula usata dalla Commissione del Senato è costituzionalmente corretta. Non si può dare esecuzione alla legge perché bisogna che sia approvato a parte il provvedimento di variazione (13°), che è stato presentato con carattere di particolare urgenza. Io avrei preferito, se fosse stato possibile, approvare contemporaneamente le due leggi, perché approvando oggi questo disegno di legge noi non diamo esecuzione al provvedimento, in quanto dobbiamo aspettare che venga approvata, e spero possa esserlo presto, la variazione, di bilancio. Si metterebbe così fine a questa pendenza che tiene agitati i superinvalidi di guerra, i quali non riescono a rendersi conto di tutte queste difficoltà che intralciano l'adempimento di una promessa fatta loro nel dicembre 1948 in previsione del Natale.

PRESIDENTE. Già ci eravamo posti questi problemi, ma per far presto usammo quella procedura allo scopo di aderire al desiderio dei superinvalidi. Ritengo che si debba approvare l'emendamento proposto dal Senato. A termini dell'articolo 52 del regolamento della Camera pongo in votazione soltanto il

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

testo dell'articolo 3 così com'è stato modificato dalla V Commissione permanente del Senato e che è del seguente tenore:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione della Repubblica, alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di milioni 250, viene destinata la corrispondente maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (13° provvedimento).

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

(È approvato).

Con ciò s'intende che il disegno di legge è approvato nel suo complesso; esso sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Sulla discussione della proposta di legge del senatore Ruini ed altri: Relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese. (160).**

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che è stata fatta presente l'opportunità di mettere in discussione sollecitamente la proposta di legge del senatore Ruini: « Relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese », per la quale l'Assemblea ha deliberato il 5 corrente il deferimento all'esame della nostra Commissione in sede legislativa anziché in sede normale. Tale proposta è stata approvata fin dal 13 ottobre scorso dalla V Commissione permanente del Senato e, per deferenza verso i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, dovremmo discuterla al più presto. Nell'ordine del giorno della nostra Commissione essa figura ancora, data la coincidenza della deliberazione della Camera, in sede normale. Non mi nascondo che il passaggio di un provvedimento dalla sede normale alla sede legislativa, senza che in quest'ultima il provvedimento stesso sia specificatamente indicato nell'ordine del giorno, desta in me qualche preoccupazione. Vorrei sentire l'opinione dei colleghi in proposito.

SULLO. Sono contrario al passaggio nell'ordine del giorno della Commissione di un provvedimento dalla sede normale alla sede

legislativa per una questione di principio e non per la questione specifica riguardante questa proposta di legge.

Quando una proposta di legge è deferita in sede legislativa ed è stato affisso il relativo ordine del giorno, i colleghi che non fanno parte della nostra Commissione possono chiedere di intervenire per chiarire qualche dubbio. Inoltre qualche collega della Commissione finanze e tesoro può essersi assentato, non sapendo che la proposta di legge fosse all'ordine del giorno in sede legislativa. Quindi noi violiamo la norma di vita della nostra Commissione, vale a dire che nell'ordine del giorno il provvedimento deve essere sempre esposto con anticipo e con carattere di pubblicità. Un tal precedente potrebbe sollevare difficoltà, perché su questa proposta di legge possiamo tutti concordare, ma in altri casi potrebbe derivarne qualche inconveniente. Ad esempio, poniamo che un deputato, oggi assente, cui interessi un certo provvedimento, non sia intervenuto pensando che intanto esso non era all'ordine del giorno. Se invece il collega avesse saputo che il provvedimento si sarebbe discusso, pur non essendo all'ordine del giorno, egli, forse, sarebbe intervenuto alla seduta.

Pertanto ritengo, per ragioni di principio, che un simile procedimento non possa essere accettato.

PECORARO. Questo provvedimento era venuto per una delibazione in sede normale alla Commissione la quale si era mostrata, per quel che ricordo, fondamentalmente contraria. Penso che questo passaggio dalla sede normale alla sede legislativa non possa che accentuare questa contrarietà. Pertanto sono contrario a che il provvedimento stesso venga oggi discusso.

CASTELLI AVOLIO. Vi sono due questioni: quella del passaggio dalla sede normale a quella legislativa, per cui vi era stata una regolare deliberazione della Camera, e l'altra di principio illustrata dal collega Sullo. Con il consenso dei colleghi presenti noi potremmo anche discutere la proposta di legge del senatore Ruini, ma non mi pare una cosa opportuna perché tutti i colleghi della Commissione debbono essere informati un certo numero di giorni prima per prepararsi a discutere il provvedimento. Quindi non ritengo che si possa discutere oggi tale proposta di legge.

VICENTINI. Concordo col collega Sullo ma propongo che il provvedimento sia messo all'ordine del giorno, in sede legislativa, nella prossima seduta.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Sta bene: resta inteso che alla prossima riunione della nostra Commissione il provvedimento sarà posto all'ordine del giorno in sede legislativa.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato. (578).**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato ».

Invito l'onorevole Turnaturi, a svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Il provvedimento sottoposto al nostro esame si prefigge una duplice finalità. Anzitutto il ripristino, secondo il testo unico del 5 giugno 1941, n. 874, del tasso di interesse libero sui crediti che gli istituti autorizzati faranno ai dipendenti statali; in secondo luogo, aumento da 250 milioni a 500 milioni del limite massimo delle anticipazioni che il tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Per illustrare il provvedimento è necessario che io faccia la cronistoria dell'attuale situazione del Fondo stesso e dei precedenti. Attualmente il Fondo concede prestiti ai dipendenti statali al tasso del 4,50 per cento a scalare mensile, più il 0,50 per cento di spese di amministrazione, più la quota per il premio compensativo del rischio.

Precedentemente alla legge del 1946, oltre al Fondo di cui sopra è cenno, vi erano anche gli istituti privati, regolarmente autorizzati per legge, i quali concedevano prestiti ai dipendenti statali ad un tasso che era libero, cioè ad un tasso di mercato. I prestiti che codesti istituti concedevano erano gravati da una tassa di registro dello 0,40 per cento e dalla imposta generale sull'entrata relativa all'importo degli interessi anticipatamente percepiti. Nel 1946, con decreto legislativo luogotenenziale del 6 febbraio, n. 103, poiché si era constatato che gli istituti applicavano sui crediti che concedevano ai dipendenti statali un tasso eccessivamente elevato, il legislatore ritenne di disciplinare questa materia limitando il tasso di interesse che questi istituti potevano esigere. Stabili che le condizioni a

cui poteva esser concesso il credito non dovevano essere più onerose di quelle stabilite per il Fondo, cioè che i prestiti dovevano esser gravati da un tasso del 4,50 per cento, più l'1 per cento per spese di amministrazione e di premio compensativo del rischio.

Successivamente, poiché l'esiguità del tasso fece contrarre notevolmente la concessione dei prestiti, da parte degli istituti autorizzati, ai dipendenti statali tanto da arrivare a cifre irrilevanti, con il decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 70, si intese attenuare questo disagio consentendo agli istituti di elevare, per i prestiti da concedere ai dipendenti statali, il tasso di interesse fino al 5,50 per cento, autorizzando poi che la concessione dei prestiti venisse gravata delle spese di amministrazione fino al limite dell'1 per cento dell'importo lordo dei mutui. Nonostante queste agevolazioni la situazione rimase del tutto immutata. Infatti dai dati statistici che ho potuto raccogliere risulta che, mentre negli anni 1918-19, 1919-20 e 1920-21 abbiamo avuto delle punte che superavano persino le 19.000 domande con relativa concessione di prestiti ai dipendenti statali, in seguito alle limitazioni conseguenti alle leggi cui ho accennato, si è arrivati ad un minimo di 659 autorizzazioni di prestiti. Ciò ha ingenerato un grave disagio fra i dipendenti statali che, come sapete, non si trovano in floride condizioni economiche e che, soprattutto nell'immediato dopoguerra, hanno sentito il bisogno di ricorrere alla concessione del prestito attraverso la cessione del quinto dello stipendio. Normalmente a queste cessioni dovrebbe provvedere il Fondo istituito con apposita legge; senonché questo Fondo ha possibilità limitate e le disposizioni relative alla concessione dei prestiti sono del tutto inadeguate per fronteggiare le richieste dei dipendenti statali.

La situazione ideale sarebbe quella di consentire al Fondo di poter aderire a tutte le richieste dei dipendenti dello Stato, in modo che questi avessero la possibilità di sganciarsi dalle speculazioni private giacché il tasso di interesse degli Istituti privati è notevolmente più elevato ed incide sulle già scarse possibilità economiche dei dipendenti statali.

I dati statistici che ho raccolto permettono di rilevare che il maggior numero di richieste per la concessione di prestiti si è avuto dopo la guerra del 1915-18 e dopo quest'ultima guerra: il numero delle domande è aumentato appunto perché i disagi sono aumentati.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

Il provvedimento che in questa sede noi dovremmo approvare si propone, come ho detto, un duplice fine: quello di riaprire la valvola dell'azione creditizia degli Istituti autorizzati i quali potrebbero assorbire l'eccedenza delle domande non potute accogliere dall'Ispettorato generale, e quello di aumentare le disponibilità del Fondo.

A questo punto desidero fare alcuni rilievi. Nell'esercizio 1949-50 il Fondo ha accolto 6337 domande per l'importo di 633 milioni mentre gli Istituti autorizzati hanno accordato la cessione soltanto a 650 persone per 150 milioni. Raffrontando tali dati con quelli del decennio dal 1930-31 al 1939-40, si vede che la media annua dei prestiti accordati dal Fondo è stata di 634 per 63 milioni, pari a circa 3 miliardi rispetto all'attuale valore della moneta.

Nello stesso periodo l'Ispettorato garanti 6440 domande di prestiti accordati dagli Istituti autorizzati per l'importo di 71 milioni; cioè i prestiti che venivano concessi ai dipendenti statali erano, per il 50 per cento, fatti con il Fondo appositamente costituito e per l'altro 50 per cento, con i privati. La media di ogni prestito lordo per ogni impiegato si aggirava — sempre nello stesso decennio dal 1930-31 al 1939-40 — sulle lire 10 mila lorde. Oggi, l'Istituto per fronteggiare l'infinità di richieste che gli pervengono è costretto a ridurre da un terzo a un sesto le richieste stesse.

Le statistiche dicono che il 10 per cento delle domande è scartato per insufficienza di documentazione e deficienza di motivazione; ciò perché si deve tener conto che il fondo accorda questi prestiti quando i motivi sono legittimi, mentre le richieste verso gli Istituti autorizzati, vengono accolte anche senza alcuna motivazione. Di modo che un impiegato ricorre direttamente agli istituti privati perché nella sua richiesta non deve specificare i motivi, pur essendo sottoposto ad un onere maggiore.

Però, ripeto, l'Istituto, attualmente, sul 90 per cento delle domande accolte deve ridurre — per deficienza dei fondi a disposizione — la richiesta da un terzo ad un sesto. Quindi, si verifica che, praticamente, il prestito che oggi viene concesso è del tutto inadeguato alle esigenze degli impiegati perché arriva ad una cifra dalle 60 alle 80 mila lire; somma con la quale, certamente, si può far poco. Mentre, se dovessimo adeguare l'entità dei prestiti alla svalutazione, rispetto all'indice medio del prestito concesso nel decennio di cui parlavo, si dovrebbero concedere all'im-

piegato dello Stato dalle 450 alle 500 mila lire in modo da dare una cifra che risolva in qualche modo le sue necessità.

È da notare che il provvedimento all'esame, secondo me, ha qualche deficienza. Vi è un aumento da lire 250 milioni a lire 500 milioni annui per anticipazione che il Tesoro è autorizzato a concedere al Fondo. È bene notare e sottolineare che il Fondo attualmente fronteggia le richieste dei dipendenti statali attraverso i fondi e le anticipazioni che il Tesoro ha fatto nella misura di 250 milioni annui; anticipazioni che il Fondo obbligatoriamente deve restituire entro 5 anni con un piano di ammortamento quinquennale. Allora si verifica questo: che attualmente il Fondo dispone di 250 milioni per anticipazioni e quindi l'incidenza sulle esigenze del Tesoro non vi è, come perdita attiva; ed inoltre, può ottenere, a parte il rimborso delle anticipazioni anche un rimborso degli interessi nella misura del 5 per cento, cioè allo stesso saggio di interesse che il Fondo richiede per i dipendenti statali. Ora, tenendo conto di questa situazione e aumentando la dotazione delle anticipazioni da 250 a 500 milioni annui fino al 1956, si può dire che il provvedimento sia adeguato? Ho fatto uno studio e posso dire che è del tutto inadeguato. Non ritengo di proporre un aumento, dato che i bilanci sono stati approvati, ma ho presentato un ordine del giorno con il quale invito il Governo a stanziare somme maggiori. Si tenga conto, che queste somme non incidono per nulla sul bilancio dello Stato: si tratta di una partita di giro.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non bisogna nemmeno incoraggiare a far debiti!

TURNATURI, *Relatore*. Allora, dobbiamo sopprimere il Fondo se si deve aderire a questa tesi. Ma se si riconosce, come la relazione riconosce, che è un dovere dello Stato quello di venire incontro alle necessità dei suoi dipendenti i quali chiedono prestiti perché si trovano in difficoltà e preferiscono fare un debito anziché lasciarsi vincere dalla corruzione, ne consegue che noi dobbiamo aiutare questi dipendenti. Anzi, che ciò sia un dovere morale, è dimostrato anche dal fatto che l'Istituto c'è e che il Governo ha sentito la necessità di aumentarne la dotazione dato che l'Istituto persegue delle finalità lodevolissime.

Siccome l'aumento a 500 milioni — come dicevo prima — non risolve il problema (e lo dimostrerò) ho presentato un ordine del giorno nel quale faccio voti affinché nell'esercizio successivo si aumentino i fondi di questi Istituti.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

tuti; dato che, come dicevo prima, non si tratta di gravare sul bilancio dello Stato, giacché questo viene a ricuperare le somme che anticipa compresi gli interessi. L'ordine del giorno è del seguente tenore:

« La IV Commissione Finanze e Tesoro, considerato che le attuali disponibilità del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono del tutto inadeguate ad assicurare il raggiungimento delle finalità assistenziali per cui l'Istituto è sorto;

ritenuto necessario aumentare congruamente le disponibilità del Fondo onde consentire ai dipendenti dello Stato di ricorrere il meno possibile agli istituti autorizzati, il cui saggio d'interesse è logicamente più elevato;

fa voti perché il Governo esamini la opportunità per il prossimo esercizio finanziario e per i successivi, di aumentare lo stanziamento, per le finalità di cui sopra, ad almeno due miliardi e mezzo annui ».

La motivazione di questo aumento delle anticipazioni io la sostengo anche per un'altra considerazione. Ho qui due esempi di prestiti, uno quinquennale e uno decennale di un impiegato di grado IX. Se l'impiegato ricorre al Fondo per la cessione dello stipendio, per una somma lorda di 229.500 lire viene a pagare per interessi, oneri e spese, la somma di lire 32.314. Se ricorre alla Cassa di Risparmio (alla Cassa di Risparmio delle Province lombarde che è la più conveniente inquantoché applica un tasso del 5,50 per cento) l'impiegato viene a pagare complessivamente lire 48.816, e perde quindi circa 15 mila lire. Questo se il prestito è quinquennale.

Se il prestito è decennale, su una somma lorda di 459 mila lire che dà il Fondo, l'impiegato viene a pagare 114.450 lire per interessi, oneri e spese; se contrae il debito presso la suddetta Cassa di Risparmio viene a pagare, sempre per interessi, oneri e spese, 157 mila lire, ossia viene a pagare in più circa 42 mila lire.

Ecco perché, stabilito il principio che l'Istituto debba assolvere a questo compito, occorre metterlo in grado di assolverlo in pieno tanto più che ciò non costituisce un onere per il bilancio dello Stato.

Ho terminato; vorrei soltanto aggiungere che all'articolo 2, dopo il secondo comma, io presenterei un emendamento aggiuntivo. Secondo il disegno di legge, entro cinque anni bisogna provvedere alla restituzione della somma. Da un calcolo che ho potuto fare, mi risulta che dopo il 1951 l'Istituto è co-

stretto, per il costo dell'ammortamento, a versare al Tesoro la stessa somma che viene a riscuotere; quindi, praticamente questa anticipazione viene ad essere annullata dal costo dell'ammortamento. Allora, al fine di evitare che fra due o tre anni si debba ritornare sull'argomento, io proporrei che il piano di ammortamento anziché quinquennale divenisse quindicennale.

SCOCA. Sono veramente dispiacente di non potermi dichiarare favorevole al provvedimento in esame.

Nel 1946 fu preso un certo provvedimento. Perché fu preso? Perché si notava che vi era una certa esosità da parte degli Enti che erano autorizzati a fare le anticipazioni agli impiegati dello Stato; di modo che si determinava una grave sperequazione tra gli impiegati dello Stato i quali potevano avere il prestito direttamente dal Fondo e quelli che non avendo questa possibilità si dovevano rivolgere ad Istituti di crediti a ciò autorizzati.

Erano differenze sostanziali. L'esempio fatto dal collega onorevole Turnaturi è tipico; ma io ricordo che in quell'epoca si verificavano dei casi molto peggiori, poiché vi erano Istituti che praticavano dei saggi di interesse molto elevati, sicché si determinava una sperequazione tanto più grave in quanto si risolveva sempre a danno delle categorie di impiegati di grado minore. Se qualcuno poteva ottenere direttamente, il prestito dal Fondo stesso la perdita che aveva sugli interessi era limitata. Viceversa se era costretto a rivolgersi ad Istituti privati spesso capitava nelle mani di intermediari speculatori i quali avevano interesse a portare a termine queste operazioni.

Allora fu presa la determinazione che il Fondo poteva concedere direttamente i prestiti e, qualora non avesse potuto farlo, l'impiegato aveva la facoltà di rivolgersi ad altri Istituti autorizzati, i quali non potevano praticare condizioni diverse da quelle del Fondo. In quel momento parve che la cosa potesse andare perché era aumentata notevolmente la dotazione del Fondo il quale aveva tali disponibilità che gli consentivano di aderire alle richieste degli impiegati.

Adesso constatiamo che il Fondo si trova nuovamente in difficoltà e quindi l'Ente di assistenza degli impiegati dello Stato, che in quel momento aveva fatto queste promesse, molto probabilmente non ha potuto più mantenerle. Quindi, bisogna trovare una via di uscita nell'interesse degli impiegati che hanno la necessità di ricorrere al credito; ma bisogna trovare una via d'uscita che non metta i di-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

pendenti dello Stato nella condizioni di dover subire forti perdite.

Non mi pare che con questo provvedimento — con cui si passa una spugna su tutto quello che era stato fatto allora — si faccia una cosa esatta nell'interesse degli impiegati. Vedo dalla relazione che le condizioni in cui opera il Fondo e in cui operano gli altri enti sono diverse perché gli oneri che gravano sul Fondo sono inferiori agli oneri che gravano sulle altre aziende, in quanto si dice che « i prestiti del Fondo sono gravati dal tasso di interesse del 4,50 per cento a scalare mensile e dalle spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento (oltreché dal premio compensativo del rischio); quelli, invece, contratti con uno degli istituti autorizzati sono gravati anche della speciale tassa di registro del 0,40 per cento e dalla imposta generale sulla entrata ». Ora, se così è, evidentemente gli Istituti si trovano in condizioni di inferiorità di fronte al Fondo per una maggiore quantità di oneri. Occorre intanto equiparare gli oneri stessi in modo che il peso sia della stessa entità. Quindi, potremmo operare in questo settore esonerando dalla tassa di registro di lire 0,40 per cento queste speciali operazioni, togliendo quindi a carico di questi enti che fanno anticipazioni un peso che il Fondo non ha.

Questa potrebbe essere, secondo me, la via su cui ci dovremmo mettere. Possiamo anche stabilire che questi Enti abbiano la possibilità di elevare per una certa misura il tasso degli interessi rispetto a quello che pratica il Fondo, ma dire addirittura che è abolita ogni limitazione, mi pare un po' troppo. Capisco che vi è una certa differenza, ma diamo la possibilità di aumentare di un punto il tasso di interesse, o di aumentarlo di un punto e mezzo. Si tratterà di vedere la misura, ma non possiamo cancellare completamente i vincoli.

Quale è l'altra via sulla quale ci possiamo muovere, secondo me? È quella cui accennava il Relatore onorevole Turnaturi. Qui si dà la possibilità al Fondo di incrementare le sue entrate attingendo dalle anticipazioni del Tesoro. Vedo che queste anticipazioni non troverebbero ostacolo nell'articolo 81 della Costituzione né in altre disposizioni, in quanto si diminuirebbe un certo capitolo che prevedeva 2 miliardi per la distribuzione dei generi di prima necessità ai dipendenti dello Stato. Ora, io sono un impiegato dello Stato, ma non ho mai saputo che vi siano stati generi in distribuzione. Questo è un fondo iscritto al bilancio, ma penso che non sia

stato mai intaccato. Quindi se vi è questo fondo di 2 miliardi, prendere 185 milioni o 500 milioni, dal punto di vista contabile e amministrativo la cosa potrebbe essere possibile.

Io non voglio entrare nei particolari, ma in linea di principio sono nettamente contrario a ristabilire un ordine di cose che era stato abolito a causa dei gravi inconvenienti verificatisi ai danni degli impiegati.

Aggiungo una ultima considerazione. Diceva il Sottosegretario di Stato onorevole Malvestiti che non bisogna incoraggiare gli impiegati a fare dei debiti. Esattissimo, anche perché questo è uno strumento del quale non si valgono semplicemente coloro che hanno bisogno, ma anche quelli che non ne hanno bisogno. Vorrei però osservare che dobbiamo andare cauti specialmente verso le categorie meno abbienti. Quindi, si potrebbe porre una maggiore attenzione nel vagliare le domande e vedere se effettivamente vi sono urgenti necessità o no. D'altronde, bisogna tener presente che oggi vi è l'Ente di assistenza per i dipendenti dello Stato che funziona bene e che rimborsa totalmente le spese in caso di malattia dell'impiegato o di un componente della sua famiglia.

Invito i colleghi a cercare la soluzione del problema su altre direttive, ma sono contrario a cancellare ogni precedente disposizione.

CECCHERINI. Io sono impiegato dello Stato, e posso dirvi che ho avuto alle mie dipendenze impiegati che si trovavano in condizioni talmente disagiate che dovevano ricorrere a dei saggi capestro. Pertanto dico: se nel decennio 1930-40 vi erano 66 milioni di fondi distribuiti, oggi se ne dovrebbero avere 3 miliardi e 300 milioni; ma le condizioni degli impiegati dello Stato di oggi non sono paragonabili a quelle del decennio citato. Pertanto, per me, i 500 milioni di cui al disegno di legge sono irrisonori.

TURNATURI, *Relatore*. Pregherei di non sospendere la discussione ma di arrivare ad un accordo.

SCOCA. Sono contrario all'articolo 1.

TURNATURI, *Relatore*. Se il Governo stanziava 2 miliardi e mezzo per le anticipazioni noi potremmo trovare un punto di accordo. Ma se il Governo non si impegna, allora rinviando pure la discussione.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo nel senso di far passare la legge nei termini in cui è presentata, possiamo pure procedere oltre nella discussione, ma se vogliamo introdurre modificazioni di principio, allora bisogna rinviare la discussione.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pregherei la Commissione di far passare il provvedimento così com'è stato presentato dal Governo.

DE MARTINO FRANCESCO. Io direi di rinviare perché i dubbi emersi durante la discussione sono gravi.

ZERBI. Io sarei dell'avviso di approvare il provvedimento così com'è, e di passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di passare all'esame degli articoli.

(È approvata).

## ART. 1.

« Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

Il limite massimo delle anticipazioni che il tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in lire 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, è elevato a lire 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.

« La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, numero 884, e dalla presente legge, avrà termine il 31 dicembre 1956 ».

TURNATURI, *Relatore*. Propongo un emendamento che credo non infirmi il progetto. È una modifica dell'ammortamento e prego il Sottosegretario di volerla accettare in quanto non modifica la sostanza del disegno di legge.

L'emendamento è del seguente tenore:

« Dopo il 2° comma, aggiungere il seguente:

« L'ammortamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, è stabilito, a partire dall'esercizio 1950-51, in quindici annualità costanti, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite nell'articolo stesso ».

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può accettarlo perché sposta la struttura del provvedimento ».

TURNATURI, *Relatore*. Vorrei illustrare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato già illustrato ampiamente nel corso della relazione. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« A compensazione dell'onere di lire 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente articolo 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessità ai dipendenti statali, è ridotta da lire 2.000.000.000 a lire 1.875.000.000.

« Tale riduzione avrà effetto sul fondo di lire 500.000.000 iscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicato regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388 ».

DE MARTINO FRANCESCO. Poiché si parla di un fondo destinato, con precedenti stanziamenti, a distribuzione di generi di prima necessità, vorrei conoscere quale sia la situazione attuale di questo fondo, come è stato speso e se c'è possibilità di diffalcare più di 125 milioni. Pregherei il Governo di fornire i dati necessari al riguardo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non li ho, ma li potrò fornire in seguito.

DE MARTINO FRANCESCO. Non essendo questi dati non credo che si possa approvare l'articolo.

TURNATURI, *Relatore*. Ho approfondito questo argomento. Si è ricorsi a quel fondo perché il bilancio era già approvato e quindi non si poteva attingere dal bilancio stesso. Però per gli anni successivi l'aumento dell'annualità non grava su questo stanziamento, ma su apposito capitolo del bilancio. Piuttosto la domanda potrebbe essere un'altra: questo stanziamento di 2 miliardi dove è andato a

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

finire? ma la questione non è attinente alla materia trattata da questo disegno di legge.

PRESIDENTE. D'accordo. Pertanto chiedo all'onorevole De Martino se si ritiene soddisfatto della dichiarazione del Sottosegretario di Stato cioè che egli fornirà i chiarimenti necessari.

DE MARTINO FRANCESCO. Io sarei dell'idea di approfondire l'argomento, ma se la Commissione pensa diversamente, mi rimetto alle sue decisioni. Praticamente, che cosa accade? Vi è disponibilità da parte dello Stato per dare i 125 milioni? In realtà non si è in grado di affermarlo perché mancano i dati.

PRESIDENTE. I 125 milioni ci sono. La domanda potrebbe essere un'altra: se ve ne sono di più.

DE MARTINO FRANCESCO. Il problema per me è questo: ad un certo momento c'è stata, evidentemente, una autorizzazione di spesa di 2 miliardi di lire per distribuire agli impiegati dello Stato generi di prima necessità. Ora, ho il dovere di supporre che se c'è stata questa distribuzione ci devono essere generi di prima necessità per 2 miliardi di lire. A un certo momento, di questi 2 miliardi che dovevano essere destinati per acquisti di generi di prima necessità per gli impiegati statali non si è fatto più l'uso cui erano destinati ed una parte di essi è stata destinata per questo fondo, cioè per costituire i fondi per crediti agli impiegati dello Stato.

Ora a me pare che, dato che questi generi non furono distribuiti, non possiamo assegnare 125 milioni al fondo per prestiti a favore degli impiegati dello Stato. A me pare che sia un sistema piuttosto strano quello di disporre del denaro pubblico cambiandone la destinazione. Ecco a che cosa tendeva la mia richiesta.

ZERBI. Non so se il Governo potrà convenire, ma per me è una cosa ovvia. Evidentemente, l'incremento del fondo di anticipazione, è una partita di giro e non una spesa effettiva. Quei 2 miliardi, evidentemente, sono la ripercussione di stanziamenti fatti negli esercizi precedenti, sempre in partita di giro, per finanziare acquisti collettivi onde distribuire generi di prima necessità ai dipendenti dello Stato. A me non suscita alcuna perplessità il fatto che nell'esercizio 1948-49 non sia stato utilizzato questo fondo per 2 miliardi, perché basta riferirsi alla situazione del mercato. Nel 1948, infatti, è cessata la necessità che vi era prima — periodo di borsa nera — in quanto siamo tornati alla normalità di mercato. Quindi, non ho perplessità alcuna per queste partite di giro a cui possia-

mo attingere per un'altra partita di giro: l'aumento del fondo di anticipazione.

DE MARTINO FRANCESCO. In linea di presunzione ciò può essere giusto, ma non dobbiamo decidere in base a presunzioni. La logica non è equivalente alla presunzione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono anticipazioni ad imprese per generi di prima necessità. Evidentemente ha ragione l'onorevole Zerbi.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino Francesco, ella considera sufficienti questi chiarimenti?

DE MARTINO FRANCESCO. Da un certo punto di vista sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TURNATURI, *Relatore*. A questo punto vorrei chiedere al Presidente di sentire dal Sottosegretario di Stato se accoglie l'ordine del giorno da me proposto.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accolgo l'ordine del giorno dell'onorevole Turnaturi limitando però la cifra ad un massimo di 1 miliardo.

TURNATURI, *Relatore*. Mi accontento. Prendo atto ed esprimo il mio ringraziamento all'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Turnaturi di cui precedentemente è stata data lettura, modificato secondo la richiesta del Sottosegretario di Stato per il tesoro, sostituendo cioè le parole « ad almeno due miliardi e mezzo annui » con le altre « ad almeno un miliardo annuo ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 8 LUGLIO 1949

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Termine di prescrizione per l'azione della finanza in materia di accertamento dei progetti di regime; (633):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati, (508 B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato, (578):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

**La seduta termina alle 12,50.**